



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



Copia

**ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 09-08-2024
Reg. Generale N. 19 DEL 09-08-2024**

Oggetto: Chiusura al traffico pedonale ed interdizione al transito/percorrenza del c.d. "Sentiero del Centenario" per l'intero tratto di passaggio sul territorio comunale del Comune di Santo Stefano di Sessanio

IL SINDACO

VISTA la nota dei Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise" - Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, prot. n. 135 del 25/01/2024, acclarata agli atti di questo Ente in data 26/01/2024 con il numero 294 di protocollo comunale e redatta a seguito di segnalazione inerente il c.d. "*Sentiero del Centenario*", in cui è stato evidenziato un apparente e diffuso stato di ammaloramento delle infrastrutture del sentiero in oggetto le quali sembrerebbero necessitare di urgente attività di manutenzione, demandando i provvedimenti necessari agli Enti territoriali coinvolti, nonché al C.A.I., al fine di adottare celeri e conseguenti interventi, necessari a scongiurare i potenziali eventi dannosi a persone o cose.

CONSIDERATO infatti che il sopramenzionato "*Sentiero del Centenario*", realizzato nel 1974 dalla sezione del C.A.I. di L'Aquila, è stato definito dallo stesso C.A.I. come "attrezzato", ovvero con presenza di chiodi, funi corrimano e scale, alcune delle quali sono presenti ormai da molti anni e verserebbero in stato di evidente ammaloramento.

VISTA la nota del 10/02/2024 trasmessa dal C.A.I. - Club Alpino Italiano - Sezione di L'Aquila, acquisita agli atti del Comune di Santo Stefano di Sessanio in data 12/02/2024 con il n. 480 di protocollo, per mezzo della quale viene evidenziato lo stato di degrado del sentiero, oltre che la volontà, unitamente agli Enti coinvolti, di programmare misure finalizzate al reperimento delle risorse economiche per ripristinare i livelli qualitativi e prestazionali delle Rete Sentieristica del Gran Sasso, compreso il "*Sentiero del Centenario*".

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni tenutasi a partire dal 22/02/2024 e successivamente in data 19/03/2024 e 21/05/2024 presso il Comune dell'Aquila, sede di Via Venticinque Aprile, alla presenza degli Enti coinvolti, secondo le quali si è valutata la necessità di adottare, da parte degli Enti territorialmente competenti, delle specifiche Ordinanze interdittive all'accesso ed al transito lungo il suddetto sentiero e dell'utilizzo delle attrezzature presenti fino alla loro rimozione.

CONSIDERATO che il suddetto sentiero viene abitualmente percorso da numerosi escursionisti, spesso ignari delle condizioni di ammaloramento delle infrastrutture presenti e non consapevoli delle caratteristiche tecniche del percorso, oltre che ipoteticamente non preparati tecnicamente ad affrontare un siffatto percorso senza l'accompagnamento e l'ausilio della di guide alpine professionali ed iscritte in apposito albo regionale.

RICHIAMATO l'avviso del C.A.I. – Sezione di L'Aquila con il quale è stata rimarcata la definizione di suddetto sentiero come avente caratteristiche alpinistiche.

CONSIDERATE le condizioni di pericolo evidenziate dalla sopramenzionata nota dei Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" - Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, prot. n. 135 del 25/01/2024, acclarata agli atti di questo Ente in data 26/01/2024 con il numero 294 di protocollo comunale, le quali compromettono la pubblica sicurezza e l'incolumità dei singoli nella percorrenza di suddetto sentiero.

RITENUTO che la perdita dei requisiti di sicurezza ed idoneità della parte attrezzata del tracciato in questione, come evidenziato nell'accertamento operato dai Carabinieri Forestali, comporti la necessità di provvedere in merito attraverso l'interdizione del passaggio sulla parte di sentiero in argomento, affetta dalla richiamata situazione di degrado ed ammaloramento.

CONSIDERATO altresì che, per i motivi sopra riportati, sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e privata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 6 del D. L. n. 285 del 30 Aprile 1992 e ss.mm.ii..

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06 Giugno 2001.

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

La chiusura al traffico pedonale, ovvero l'interdizione al transito/percorrenza del c.d. "*Sentiero del Centenario*" per il tratto di passaggio sul territorio comunale di Santo Stefano di Sessanio, oltre che l'interdizione all'utilizzo dell'attrezzature presenti, da considerarsi non idonee al loro utilizzo, ovvero non pienamente efficienti al fine di garantire la pubblica incolumità, fino al momento della rimozione di suddetta attrezzatura.

SPECIFICA CHE

La chiusura al traffico pedonale ovvero l'interdizione al transito/percorrenza non si applica:

- A tutti gli Enti, Autorità, Organismi, Associazioni, Amministrazioni Separate, comunque denominati, impegnati ufficialmente nell'ambito delle proprie finalità e competenze in attività di soccorso, di messa in sicurezza, di segnalazione pericoli, di tutela della pubblica incolumità, di accertamenti tecnici e di manutenzione del Sentiero del Centenario.
- Agli altri soggetti impegnati nella redazione dei progetti, degli accertamenti tecnici e delle lavorazioni inerenti alla manutenzione, la segnalazione di pericoli e la messa in sicurezza del Sentiero del Centenario, purché ufficialmente incaricati dalle stazioni appaltanti competenti o dagli altri Enti, Autorità, Organismi, Associazioni, Amministrazioni Separate, comunque denominati, a ciò preposti e competenti.

DISPONE

- L'inottemperanza della presente ordinanza comporta denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale.
- La pubblicazione di copia della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 (quindici) e sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente in forma di avviso.
- La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

Prefetto di L'Aquila;

Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – PEC:
dpc@pec.regione.abruzzo.it;

Comando Carabinieri di Calascio;

Comando Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise" - Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;

Parco Nazionale de] Gran Sasso e Monti della Laga -;

C.A.I.- Club Alpino Italiano – Sezione di L'Aquila;

Comune di L'Aquila;

Comune di Calascio - comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it ;

Comune di Castel del Monte;

Comune di Castelvecchio Calvisio;

Comune di Castelli - comune.castelli@pec.it;

Comune di Isola del Gran Sasso.

DECLINA

Ogni responsabilità dell'Ente per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza, responsabilità che resta da intendersi esclusivamente a carico dei trasgressori.

CHIEDE

Al comando dei Carabinieri di Calascio ed ai Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise" - Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza.

Agli Enti coinvolti l'apposizione sugli accessi al Sentiero del Centenario di cartellonistica provvisoria di allerta del pericolo, anche mortale, oltre che copia della presente Ordinanza e del citato avviso del C.A.I. - Sezione di L'Aquila del 22/02/2024.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

Santo Stefano di Sessanio, lì 09/08/2024

**Il Sindaco
F.to FABIO SANTAVICCA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio comunale con il N. 248 e vi rimarrà, consecutivamente, fino al 24-08-2024.

Lì 09-08-2024

**Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa MARIA CESIDIA SERICOLA**